

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO

Elezione dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di Amministrazione

Quadriennio 2026–2030

Allegato in data 28-05-2026 al Provvedimento del Commissario ad acta n. 1/2026/COMM-E del 04/05/2026

Riferimenti normativi

Statuto ENPAPI • Regolamento Elettorale ENPAPI (approvato con D.M. Lavoro e MEF del 6 marzo 2013 e successive modifiche)

Art. 10, comma 2, Reg. El. • D.Lgs. n. 103/1996 • D.Lgs. n. 509/1994

SEZIONE 1 — PREMESSA E QUADRO GENERALE

1.1 Natura e funzione delle presenti istruzioni

Le presenti istruzioni sono adottate ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Elettorale ENPAPI dal Commissario ad acta, nominato con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 novembre 2025. Il Commissario esercita, per questa tornata elettorale, le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Ente in materia elettorale.

Le istruzioni integrano ed esplicano il Regolamento Elettorale, chiarendo i punti incerti o controversi, al fine di garantire la piena partecipazione degli aventi diritto, la regolarità delle operazioni e la prevenzione del contenzioso. Esse tengono conto delle prassi adottate nelle tornate elettorali precedenti e degli esiti delle verifiche dei Ministeri vigilanti relative alla tornata del 2024.

Il Commissario ad acta si riserva la facoltà di ulteriormente esplicitare e chiarire le presenti istruzioni qualora circostanze sopravvenute lo rendano necessario. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella sezione dedicata del sito www.enpapi.it e comunicati agli iscritti tramite i canali ufficiali dell'Ente.

In caso di contrasto con indicazioni o interpretazioni prodotte dall'Ente in tornate elettorali precedenti e non espressamente richiamate nelle presenti istruzioni, queste ultime prevalgono.

1.2 Struttura della procedura elettorale

Le elezioni si articolano in due sessioni distinte e successive:

- SESSIONE PRIMARIA: tutti gli iscritti all'Ente votano, nell'ambito dei rispettivi Collegi Elettorali, per eleggere i Delegati che compongono l'Assemblea dei Delegati.
- SESSIONE SECONDARIA (ELEZIONI SECONDARIE): l'Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale (CIG) e del Consiglio di Amministrazione (CdA).

1.3 Calendario delle principali operazioni

SCADENZA	ADEMPIMENTO
Entro il 31 agosto 2026	Invio avvisi di convocazione e credenziali (SPID/CIE) agli iscritti (art. 16 Reg. El. — almeno 30 gg prima del voto)

20 settembre 2026	Termine perentorio presentazione candidature — sessione primaria (art. 17 Reg. El. — 10 gg prima del voto)
Entro il 25 settembre 2026	Pubblicazione elenco candidature (art. 17, c. 3, Reg. El. — almeno 5 gg prima del voto)
30 sett. – 2 ottobre 2026	Operazioni di voto — sessione primaria (ore 10:00 del 30/09 – ore 16:00 del 02/10)
2 ottobre 2026 — ore 16:00	Chiusura votazioni e inizio scrutinio (art. 21 Reg. El.)
Entro 5 gg dalla proclamazione	Termine accettazione incarico delegati eletti (art. 23 Reg. El.)
Entro 5 gg dalla proclamazione	Termine reclami avverso operazioni primarie (art. 25 Reg. El.)
Entro 30 gg dalla conclusione primarie	Proclamazione Assemblea dei Delegati e relativa convocazione (art. 26 Reg. El.)
Data da comunicarsi	Termine presentazione liste per elezioni secondarie (almeno 30 gg prima dell'Assemblea, art. 29, c. 3 Reg. El.)
Data da comunicarsi	Sessione secondaria — elezione CIG e CdA (art. 28 Reg. El.)
Entro 10 gg dalla proclamazione	Termine ricorsi avverso le elezioni secondarie (art. 34 Reg. El.)

SEZIONE 2 — ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

2.1 Chi ha diritto di votare (elettorato attivo)

Art. 3, comma 1, Reg. El.

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all'Ente alla data di indizione delle elezioni (4 maggio 2026), non cancellati ai sensi degli artt. 3 e 15 del Regolamento di Previdenza.

2.2 Chi può candidarsi (elettorato passivo)

Artt. 3, comma 2, e 4, Reg. El. — Art. 5 Statuto

Possono candidarsi alle elezioni — sia come Delegati nella sessione primaria, sia come componenti del CIG o del CdA nelle elezioni secondarie — gli iscritti che possiedono tutti i seguenti requisiti:

- Iscrizione all'Ente da almeno due anni: si intende come maturazione di almeno due annualità di contribuzione valide ai fini pensionistici, anche non consecutive.
- Requisiti di professionalità (art. 5, comma 2, Statuto): aver svolto, per almeno un triennio complessivo anche non consecutivo, funzioni o compiti dirigenziali, consiliari, amministrativi o direttivi presso ordini professionali o altre istituzioni pubbliche o private. A titolo esemplificativo, soddisfano tale requisito coloro che hanno svolto attività di coordinamento in strutture sanitarie o professionali, incarichi direttivi in strutture sanitarie pubbliche o private o in Studi infermieristici o STP, ovvero incarichi di docenza in corsi universitari e di aggiornamento. L'elenco non è esaustivo.
- Regolarità contributiva (art. 4, comma 1, lett. f), Reg. El.): assenza di irregolarità negli adempimenti dichiarativi e nei versamenti contributivi (v. par. 2.3).
- Assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (art. 4, Reg. El.): v. par. 2.4.
- Per i candidati a Delegato: residenza nella circoscrizione del Collegio ovvero, su espressa dichiarazione del candidato, esercizio dell'attività professionale nella medesima circoscrizione (art. 9, comma 2, Reg. El.).

Il possesso dei requisiti è attestato dal candidato mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed è verificato dall'Ente e dalla Commissione Elettorale. Il candidato è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice

penale e delle leggi speciali in materia. **In caso di accertamento di false dichiarazioni, la Commissione Elettorale provvede senza indugio a trasmettere la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio, fermo restando che l'interessato decade immediatamente dalla candidatura o, se già eletto, dall'incarico.**

2.3 Regolarità contributiva

Art. 4, comma 1, lett. f), Reg. El.

Il requisito di regolarità contributiva deve essere posseduto alla data di presentazione della candidatura, entro la quale eventuali irregolarità possono essere rimosse, regolarizzate o sanate. Il requisito deve essere mantenuto fino al giorno di accettazione dell'incarico ex art. 23 Reg. El.: un'irregolarità accertata successivamente all'accettazione determina la decadenza dall'elezione.

Per regolarità si intende l'assenza di un debito contributivo nei confronti dell'Ente superiore a euro 50, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Sono considerati irregolari i candidati che presentino difformità tra i dati disponibili presso l'Amministrazione finanziaria e quelli presenti nell'estratto contributivo risultante presso ENPAPI, qualora tali difformità generino un debito contributivo. Ogni pagamento effettuato fuori termine determina irregolarità per effetto delle sanzioni e degli interessi maturati.

Sono considerati in regola:

- gli iscritti in possesso di attestazione di regolarità rilasciata dall'Ente a seguito della procedura di verifica preventiva, a condizione che lo stato di regolarità sia mantenuto fino alla data di presentazione della candidatura;
- gli iscritti che rispettano regolarmente un piano di rateizzazione deliberato.

2.4 Cause di ineleggibilità e incompatibilità

Art. 4, commi 1, 5, 6 e 7, Reg. El.

Le cause di esclusione dall'elettorato passivo di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento Elettorale si accertano alla data di presentazione della candidatura, entro la quale possono essere eventualmente rimosse, regolarizzate o sanate. Non possono candidarsi, tra gli altri, coloro che:

- abbiano subito provvedimenti disciplinari superiori alla censura nei dieci anni precedenti l'indizione;
- abbiano riportato condanne penali per i reati indicati all'art. 4, comma 1, lett. c) ed e), Reg. El.;
- si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- non siano in regola con i versamenti contributivi (v. par. 2.3).

Non è consentito essere componenti di più di un Organo collegiale dell'Ente contemporaneamente (art. 5, Reg. El.).

I componenti degli Organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale (ad es. Ordini professionali, Federazioni) devono presentare **dimissioni irrevocabili** dall'organo di appartenenza — dandone comunicazione all'organo stesso — prima della presentazione della candidatura.

I componenti della Commissione Elettorale non sono eleggibili nelle elezioni nelle quali esercitano le loro funzioni.

SEZIONE 3 — COLLEGI ELETTORALI

3.1 Collegi Elettorali Provinciali

Artt. 7, 9 e 12, Reg. El.

I Collegi Elettorali Provinciali coincidono con le circoscrizioni territoriali degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI). L'attribuzione al Collegio di appartenenza è cristallizzata alla data dell'ultimo giorno del mese precedente a quello di indizione delle elezioni (30 aprile 2026) e può essere verificata da ciascun iscritto accedendo alla propria Area riservata su www.enpapi.it.

Eventuali discrepanze nelle attribuzioni possono derivare da mancate o tardive comunicazioni di cambi di residenza o di OPI di appartenenza. In tali casi, l'iscritto può esercitare il diritto di voto presso l'ultimo Collegio provinciale risultante negli archivi dell'Ente.

Il numero di Delegati attribuito a ciascun Collegio è pari a uno ogni mille iscritti o frazione di mille, con un minimo garantito di un Delegato. La ripartizione dettagliata è riportata nell'Allegato al Provvedimento n. 1/2026/COMM-E.

3.2 Collegi Unici Nazionali

Artt. 2, 7 e 12, Reg. El. — Istruzioni integrative ex art. 10, c. 2, Reg. El.

In applicazione dei principi di democraticità e di autonomia professionale, sono istituiti due Collegi Unici Nazionali, ai quali è attribuito un seggio ciascuno nell'Assemblea dei Delegati:

- Collegio Unico Nazionale degli Assistenti Sanitari (249 iscritti ad ENPAPI): istituito in ragione del trasferimento dell'Albo degli Assistenti Sanitari — a seguito della L. n. 3/2018 — alla F.N.C.P.T.S.R.M., il cui assetto ordinistico territoriale è basato su circoscrizioni interprovinciali.
- Collegio Unico Nazionale dei Professionisti Stranieri (732 iscritti ad ENPAPI): istituito per i professionisti stranieri autorizzati a svolgere temporaneamente attività infermieristica in Italia ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, del D.L. n. 34/2023 (conv. L. n. 26/2023), non iscritti ad alcun Ordine professionale territoriale italiano.

Nell'ambito delle elezioni secondarie per la costituzione dell'organo di indirizzo generale (CIG), ciascuna lista deve contenere, a pena di irricevibilità, un candidato titolare e un candidato sostituto aventi le caratteristiche di Assistente Sanitario, nel rispetto del limite di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 103/1996.

3.3 Iscritti a più categorie professionali

L'iscritto all'Ente che appartenga sia alla categoria infermieristica sia a quella degli Assistenti Sanitari può esprimere, nella sessione primaria, un solo voto: a sua scelta, nel Collegio Provinciale infermieristico di appartenenza oppure nel Collegio Unico Nazionale degli Assistenti Sanitari.

⚠ ATTENZIONE — La doppia votazione non è consentita. Analogamente, l'iscritto può candidarsi come Delegato di una sola categoria, per la quale è tenuto ad optare al momento della presentazione della candidatura.

SEZIONE 4 — SESSIONE PRIMARIA: ELEZIONE DEI DELEGATI

4.1 Commissione Elettorale

Art. 15, Reg. El.

La Commissione Elettorale è nominata e presieduta dal Commissario ad acta ed è composta, oltre che dal Commissario medesimo, da altri due membri scelti tra gli iscritti all'Ente. I componenti della Commissione non sono eleggibili nelle elezioni nelle quali esercitano le loro funzioni.

La Commissione si costituisce e si insedia in data che sarà comunicata sul sito istituzionale www.enpapi.it e tramite l'Area riservata di ciascun iscritto, prima dell'apertura del termine per la presentazione delle candidature. Le operazioni di scrutinio si svolgono alla presenza di un Notaio.

In considerazione dello svolgimento delle votazioni esclusivamente in via telematica, non vengono predisposti seggi fisici presso le sedi degli Ordini territoriali. Tutte le operazioni elettorali — ricezione delle candidature, gestione del sistema di voto, scrutinio e proclamazione — sono coordinate dalla Commissione Elettorale con il supporto della struttura amministrativa dell'Ente e del provider informatico incaricato.

4.2 Convocazione degli elettori e credenziali di accesso

Art. 16, Reg. El.

Il Commissario ad acta invia a tutti gli aventi diritto al voto, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle votazioni (e quindi entro il 31 agosto 2026):

- l'avviso di convocazione per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, con indicazione dei giorni, dell'orario e delle modalità di accesso al voto;
- le istruzioni per accedere al sistema di voto elettronico tramite SPID o CIE, che garantiscono l'identificazione univoca dell'utente;
- il collegamento e ogni informazione utile per l'espressione del voto.

Le comunicazioni vengono inviate tramite PEC, che costituisce il domicilio digitale degli iscritti agli Ordini professionali ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009). Per gli iscritti che, in violazione della normativa vigente, non dispongano di una PEC, la notifica è effettuata nell'Area riservata di ciascuno, con obbligo di presa visione.

4.3 Presentazione delle candidature — Sessione primaria

Art. 17, Reg. El.

La presentazione della candidatura è condizione necessaria per essere votati ed eletti. Le cause di esclusione dall'elettorato passivo si accertano alla data di presentazione della candidatura, entro la quale possono essere eventualmente rimosse, regolarizzate o sanate.

TERMINE PERENTORIO

Le candidature devono pervenire all'ENPAPI entro il 20 settembre 2026.
Fa fede la data di ricezione da parte dell'Ente, non la data di spedizione.

Modalità di presentazione

Il candidato deve compilare il modulo di candidatura disponibile nella propria Area riservata su www.enpapi.it, accessibile tramite SPID o CIE. Il modulo deve essere:

1. stampato e compilato in tutte le sue parti;

2. firmato con indicazione di data e luogo di sottoscrizione;
3. corredato di copia di un documento di identità in corso di validità;
4. inviato all'Ente secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - trasmissione via PEC all'indirizzo: elezioni2026@pec.enpapi.it;
 - consegna a mano al Protocollo dell'Ente (Via Alessandro Farnese, 3 — 00192 Roma), negli orari di apertura degli uffici;
 - spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: ENPAPI, Via Alessandro Farnese, 3 — 00192 Roma.

⚠ ATTENZIONE — In caso di spedizione per raccomandata, fa fede la data di ricezione da parte dell'Ente, non la data di spedizione. Il plico deve pervenire all'Ente entro il 20 settembre 2026.

Contenuto della candidatura

Il modulo di candidatura deve essere corredato da apposita autocertificazione attestante:

- il possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 5, comma 2, Statuto;
- la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), Reg. El.;
- l'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art. 4, Reg. El.;
- (per i candidati a Delegato in Collegio Provinciale) la residenza nella circoscrizione del Collegio, ovvero l'esercizio dell'attività professionale nella medesima circoscrizione.

La Commissione Elettorale, ricevute le candidature, procede alla verifica dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 2, del Regolamento Elettorale. A tal fine, la Commissione può richiedere al singolo candidato copia della documentazione comprovante il possesso di detti requisiti. La mancata esibizione dei documenti richiesti entro il termine assegnato dalla Commissione Elettorale equivale a espressa dichiarazione di ritiro della candidatura.

La Commissione Elettorale pubblica l'elenco delle candidature sul sito www.enpapi.it almeno cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni (entro il 25 settembre 2026) e lo trasmette agli Ordini Provinciali per l'affissione.

4.4 Operazioni di voto

Art. 19, Reg. El.

Le votazioni si svolgono esclusivamente in via telematica. Per accedere al voto, l'elettore utilizza SPID o CIE tramite il portale messo a disposizione dall'Ente.

PERIODO DI VOTO

Dal 30 settembre 2026 ore 10:00 al 2 ottobre 2026 ore 16:00
Senza interruzione.

Dopo l'identificazione, l'elettore:

1. accede alla scheda elettorale contenente i candidati del proprio Collegio di appartenenza;
2. esprime la propria preferenza (o le preferenze, ove consentito ai sensi del par. 4.5);
3. conferma il voto espresso.

4.5 Numero di preferenze e parità di genere

Art. 19, comma 4, Reg. El. — L. 12 luglio 2011, n. 120

Il numero di preferenze esprimibili dipende dal numero di seggi attribuiti al proprio Collegio. Nei Collegi con più di un seggio è obbligatorio rispettare il principio di alternanza di genere (rapporto minimo 1/3).

Nei Collegi Unici Nazionali (Assistenti Sanitari e Professionisti Stranieri), cui è attribuito un solo seggio, si esprime una sola preferenza senza alcun vincolo di genere, esattamente come in tutti gli altri Collegi a seggio unico.

N. SEGGI DA ATTRIBUIRE	PREFERENZE AMMESSE (regola 1/3)
1 seggio (anche Collegi Unici Naz.)	1 preferenza — nessun vincolo di genere
2 seggi	1 uomo + 1 donna
3 seggi	1 + 2 (generi diversi)
4 seggi	2 + 2
5 seggi	2 + 3
6 seggi	2 + 4
7 seggi	3 + 4
8 seggi	3 + 5
9 seggi	3 + 6
10 seggi	4 + 6
11 seggi (Roma)	4 + 7

4.6 Scrutinio e proclamazione degli eletti

Artt. 20, 21, 22, Reg. El.

Alle ore 16:00 del 2 ottobre 2026 la Commissione Elettorale dichiara chiuse le votazioni, determina il numero degli elettori che hanno votato e dà inizio allo scrutinio immediatamente, in seduta pubblica e alla presenza di un Notaio.

La Commissione compila la graduatoria per ogni Collegio in ordine decrescente di voti ricevuti. In caso di parità, è preferito il più anziano di iscrizione all'Ente; a parità di iscrizione, il più anziano di età. Sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero di Delegati attribuiti al Collegio.

La proclamazione è comunicata agli eletti con mezzi che ne comprovino la ricezione. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, l'eletto deve trasmettere al Commissario ad acta dichiarazione di accettazione dell'incarico, con autocertificazione dell'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

⚠ ATTENZIONE — Chi non accetta entro il termine, rinuncia espressamente o risulta colpito da cause di ineleggibilità decade dall'elezione. Si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti.

4.7 Reclami — Sessione primaria

Art. 25, Reg. El.

Ogni iscritto può proporre reclamo avverso le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti al Commissario ad acta entro cinque giorni dalla proclamazione. Il Commissario decide entro cinque giorni dal ricevimento, sentita la Commissione Elettorale.

⚠ ATTENZIONE — Il reclamo è condizione di procedibilità di qualsiasi domanda giudiziale in materia elettorale. In assenza di preventivo reclamo, non è ammissibile adire la sede giudiziaria.

SEZIONE 5 — ELEZIONI SECONDARIE: ASSEMBLEA DEI DELEGATI

5.1 Costituzione e convocazione dell'Assemblea

Art. 26, Reg. El.

Trascorsi cinque giorni dalla conclusione delle votazioni primarie ed entro trenta giorni dalla medesima data, il Commissario ad acta — dopo aver deciso i reclami — proclama i membri dell'Assemblea dei Delegati e convoca l'Assemblea stessa nel termine di trenta giorni dalla proclamazione. L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Delegato con mezzi che ne comprovino la ricezione.

5.2 Presentazione e composizione delle liste

Artt. 27 e 29, Reg. El.

I componenti del CIG e del CdA sono eletti dall'Assemblea dei Delegati a scrutinio segreto in base a una o più liste concorrenti, individuate da un motto e un simbolo. Il termine per la presentazione delle liste è fissato almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea e sarà comunicato contestualmente alla convocazione. Le cause di esclusione dall'elettorato passivo si accertano alla data di presentazione della lista, entro la quale possono essere rimosse, regolarizzate o sanate.

Composizione della lista

Ciascuna lista deve contenere obbligatoriamente:

- I candidati titolari e sostituti al CIG: il numero totale dei componenti è fissato in 50 dall'atto di indizione, di cui almeno 8 aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 3 dello Statuto (garantiti nella misura del 15%, arrotondato per difetto o eccesso). Il numero dei sostituti deve essere pari ad almeno il 20% dei candidati titolari, arrotondato per difetto o eccesso, nel rispetto della medesima proporzione per i candidati ex art. 4, comma 3 dello Statuto.
- Un candidato titolare e un candidato sostituto aventi le caratteristiche di Assistente Sanitario iscritto ad ENPAPI (seggio riservato nel CIG).
- I candidati titolari e sostituti al CdA: 5 candidati titolari e 5 sostituti, tutti aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, comma 1 dello Statuto.

⚠ ATTENZIONE — L'omessa indicazione dei candidati riservati alla categoria degli Assistenti Sanitari, sia titolari che sostituti, determina l'irricevibilità della lista.

Ogni lista deve rispettare l'equilibrio di genere nel rapporto minimo di 1/3. Le liste che non soddisfino tale requisito non sono ammesse.

Requisiti formali per la presentazione della lista

All'atto della presentazione, ogni lista deve essere corredata da:

- firma di almeno 50 iscritti all'Ente a sostegno della lista;
- autocertificazione dei candidati attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 5 Statuto e l'assenza di cause di esclusione ex art. 4, comma 1, Reg. El.;
- copia di un documento di identità in corso di validità per ciascun candidato.

La presentazione delle liste avviene secondo le stesse modalità previste per le candidature nella sessione primaria (par. 4.3), adattate ai termini comunicati con la convocazione dell'Assemblea.

5.3 Operazioni di voto — Sessione secondaria

Artt. 28, 30, 31, Reg. El.

Il voto si svolge in sede assembleare, alla presenza di un Notaio. Ciascun Delegato esprime il proprio voto apponendo la preferenza sul simbolo della lista prescelta su scheda predisposta dalla Commissione Elettorale. Il voto è segreto. Non è ammesso il voto per delega né per corrispondenza.

Sono previste due convocazioni nella stessa giornata. La prima convocazione è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Se tale quorum non è raggiunto, il Commissario ad acta, nella qualità di Presidente della Commissione Elettorale, dichiara non valida la votazione in prima convocazione e procede alla seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

5.4 Scrutinio e risultati

Artt. 32 e 33, Reg. El.

La Commissione provvede allo spoglio delle schede e al conteggio dei voti, redigendo apposito verbale con l'indicazione del numero di voti riportati da ciascuna lista e del numero di schede bianche, nulle o contestate.

Risultano eletti al CIG e al CdA i candidati inseriti nella lista che ha riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra le liste si procede immediatamente al ballottaggio.

5.5 Proclamazione degli eletti

Art. 33, Reg. El.

Il Commissario ad acta proclama gli eletti. La proclamazione è comunicata agli interessati con Posta Elettronica Certificata ed è resa pubblica mediante affissione dei risultati presso la sede dell'Ente e pubblicazione sul sito istituzionale.

5.6 Ricorsi — Elezioni secondarie

Art. 34, Reg. El.

Ogni iscritto può proporre ricorso avverso i risultati e le operazioni elettorali delle elezioni secondarie al Commissario ad acta entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il Commissario decide in via definitiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sentita la Commissione Elettorale. Il ricorso non sospende la validità delle elezioni.

⚠ ATTENZIONE — Il ricorso è condizione di procedibilità di qualsiasi domanda giudiziale in materia elettorale. In assenza di preventivo ricorso, non è ammissibile adire la sede giudiziaria.

SEZIONE 6 — DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Residualità decisionale della Commissione Elettorale

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti istruzioni, le decisioni operative sono rimesse alla Commissione Elettorale, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Elettorale.

6.2 Aggiornamento delle istruzioni

Il Commissario ad acta può ulteriormente esplicitare e chiarire le presenti istruzioni qualora circostanze sopravvenute lo rendano necessario. Eventuali aggiornamenti sono pubblicati tempestivamente su www.enpapi.it e comunicati agli iscritti attraverso gli stessi canali ufficiali dell'Ente utilizzati per la trasmissione del presente documento.

Le presenti istruzioni sostituiscono ogni diversa indicazione o interpretazione prodotta dall'Ente in tornate elettorali precedenti. In caso di contrasto con precedenti istruzioni o comunicazioni non espressamente richiamate, prevalgono le presenti.

Roma, 28/05/2026

Il Commissario ad acta
Dott. Antonino Bartuccio